



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Vincenzo Domenico Scibetta	- Presidente
dr. Luca Fuzio	- Giudice
d.ssa Maria Magri	- Giudice estensore

nel procedimento n. 185/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

LUIGI RAIMO (C.F. RMALGU75C25F839B), rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]



- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

Letto il ricorso depositato in data 30/04/2025 da **LUIGI RAIMO** (C.F. RMALGU75C25F839B) per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

Visto il provvedimento del Tribunale di Pavia del 08/05/2025 con cui ha dichiarato la propria incompetenza territoriale a decidere la causa, ritenendo competente il Tribunale di Bergamo;

Ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, co. 2 e 3 CCII, atteso che il ricorrente è residente in Bergamo e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Bergamo;

Rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII, in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, a



fronte di un indebitamento di circa € 130.000,00 derivante quasi interamente dal residuo del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione (che risulta sia stata già venduta in sede esecutiva);

Evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII;

Considerato che LUIGI RAIMO non è titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, ma unicamente di beni mobili strettamente personali, ed è percettore di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratore dipendente in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione mensile ammontante in media ad euro 1.740,00 a cui si aggiungono euro 210,00 mensili quale assegno universale unico per il figlio diciassettenne con esso convivente, nonché euro 170,00 mensili quale quota di mantenimento da parte dell'altro genitore;

Osservato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata e pertanto il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le proprie spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

Ritenuto pertanto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale del debitore ricorrente e del suo nucleo familiare, quali documentate in atti e verificate dal gestore della crisi, possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di € 1.400,00 (nonché l'assegno unico universale e l'assegno di mantenimento per il figlio), con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; la somma di € 1.400,00, sopra indicata, da sottrarre alla liquidazione corrisponde infatti allo stipendio percepito dal debitore con esclusione di un quinto, trattandosi di importo che già nella prospettiva del legislatore e secondo la *ratio* sottesa all'art. 545, 4° comma, c.p.c., è idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito;

Osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, dott. [REDACTED] (con studio in [REDACTED]), il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Osservato inoltre che la liquidazione del compenso del gestore della crisi e del liquidatore, avviene in maniera unitaria ad opera del Giudice Delegato (art. 275, 3° comma, CCII) ed ha quale base di calcolo l'attivo messo a disposizione dei creditori, con esclusione quindi della parte di reddito trattenuta dal ricorrente per il suo mantenimento (art. 268, 4° comma lett. B, CCII), con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal Giudice Delegato potrà anche essere inferiore all'importo eventualmente concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico, perché commisurato all'importo attivo effettivamente liquidato e non alla mera stima del valore



dell'attivo; stante l'unicità del compenso fra OCC e liquidatore, da liquidarsi a fine procedura, NON dovrà essere incluso alcun compenso dell'OCC nello stato passivo a favore degli altri creditori;

Ricordato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, l'unico credito avente natura prededucibile è quello vantato dal OCC e dal liquidatore e non anche quello del professionista legale o di altre figure professionali che assistono il debitore (e lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'OCC e/o nel ricorso introduttivo); inoltre il compenso riconoscibile al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con esclusione di qualsiasi eventuale diverso accordo fra debitore e legale;

Ritenuto, in conclusione, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

Valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII, non appare opportuno nominare liquidatore lo stesso gestore nominato dall'OCC, in quanto esso risulta appartenere ad altro distretto di Corte d'Appello;

Ritenuto pertanto di nominare come liquidatore la d.ssa LIANA PREVITALI, gestore iscritto all'Albo e residente nel circondario del Tribunale, come prescritto dell'art. 270, co. 2 lett. b) CCII;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **LUIGI RAIMO** (C.F. RMALGU75C25F839B);
nomina Giudice Delegato la d.ssa Maria Magri;
nomina liquidatore la d.ssa Liana Previtali;
- 2) ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
- 3) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 4) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.400,00 mensili (nonché l'assegno unico universale e l'assegno di



mantenimento per il figlio pure da escludersi dalla liquidazione controllata), con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

- 5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- 6) dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel patrimonio del debitore;
- 7) dispone che il liquidatore:
 - a. entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - b. entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - c. provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto che lo stato passivo dovrà recepire disposizione legislativa di cui all'art. 6 CCII sopra ricordata in materia di compensi professionali ammessi alla prededuzione, nonché quella in tema di unitarietà del compenso dell'OCC che svolge anche la funzione di liquidatore;
 - d. provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
 - e. provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
 - f. dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura,



senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

- 8) dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo;
- 9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Bergamo, 11/06/2025

Il Giudice est.

d.ssa Maria Magri

Il Presidente

dr. Vincenzo Domenico Scibetta



